



APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2014

Roma, 13 marzo 2014

Estratto dell'intervento di

MARIO CIVETTA

PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

1) CRISI ECONOMICA E ART.111 DELLA COSTITUZIONE

In un momento storico caratterizzato da gravi **difficoltà economiche che, almeno in parte, si ritiene di poter superare anche attraverso un sacrosanto recupero della evasione fiscale**, alla giustizia tributaria è attribuito un ruolo delicato.

Tuttavia è bene ricordare che scopo delle Commissioni tributarie non è quello di "fare cassa", bensì quello di risolvere **con competenza e senza pregiudizi**, le controversie fiscali che insorgono tra il fisco ed i contribuenti, avendo sempre a mente il dettato dell'art. 111 della Costituzione, secondo cui *"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale"*.

Tenendo in debita considerazione il dettato dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente, che impone alle parti, un comportamento corretto e secondo buona fede, con la conseguenza che, laddove ciò non avvenga, si faccia adeguato utilizzo della condanna alle spese del giudizio ed al risarcimento per lite temeraria.

2) DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Come rappresentanti delle professioni non possiamo che auspicare il ricorso sempre maggiore agli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali quelli, dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

Accanto a questi istituti e provvedimenti legislativi si pone il procedimento di **reclamo con conseguente possibile mediazione**, recentemente oggetto di modifiche per le disposizioni contenute nella legge di stabilità.

A due anni dall'introduzione dell'istituto, le indicazioni che ci provengono dai nostri Iscritti sono incoraggianti, ma riferiscono anche di disfunzioni nella tempistica delle risposte fornite dall'Amministrazione Finanziaria, che talvolta solamente dopo la proposizione del ricorso accolgono le istanze, costringendo i contribuenti a sostenere spese ingiustificate che restano, troppo spesso, a loro carico.

Le modifiche recentemente introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 superano alcuni problemi di costituzionalità della disciplina (si pensi alla neointrodotta "condizione di procedibilità" del ricorso al posto dell'inammissibilità) ma non li elimina del tutto. In particolare, restano le criticità dell'accesso alla tutela cautelare in pendenza del procedimento di reclamo/mediazione.

3) SCARSA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

È proprio una rilevante criticità è costituita dalla **scarsa applicazione dell'istituto della sospensione cautelare** (ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992) da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma, in netta controtendenza rispetto a quanto avviene in quasi tutte le altre aree del Paese.

Si tratta di una situazione ancor più inaccettabile considerato il grave momento di crisi in cui versano le PMI e la rinnovata natura (ipo-esattiva) degli atti impositivi di ultima generazione.

4) **ABUSO DEL DIRITTO, ANTIECONOMICITÀ, RADDOPPIO TERMINI DI PRESCRIZIONE**

Sempre sul versante del contenzioso tributario serie perplessità continua a **suscitare il ricorso all'abuso del diritto**, uno spauracchio che negli ultimi anni agita la vita delle imprese e dei professionisti che le assistono, dopo l'orientamento espresso a partire dal dicembre 2008 dalla Cassazione a Sezioni Unite.

A questo punto, più che auspicare un ripensamento da parte della Cassazione delle sue posizioni è ormai ineludibile che la soluzione definitiva venga fornita dal legislatore con coraggio e senso della misura.

Sono ormai improcrastinabili i tempi perché il legislatore risolva un problema così delicato e complesso e si proceda ad una *"chiara e univoca concretizzazione normativa dell'abuso del diritto"*.

Un'altra questione è sempre più al centro delle controversie che alimentano e ingolfano il contenzioso tributario: **l'antieconomicità delle operazioni poste in essere dall'imprenditore**, filone sul quale le Commissioni Tributarie saranno impegnate non poco nei prossimi anni se anche in questo caso non si porranno dei seri confini sia da parte del legislatore sia da parte dell'Amministrazione.

"Lo spauracchio" di questo ultimo anno è il raddoppio del termine in caso di violazioni di carattere penale che merita urgente attenzione da parte del legislatore posto che l'interpretazione della Corte Costituzionale si è da subito dimostrata insufficiente a superare i problemi applicativi della norma che continua a generare incertezza sulla tempistica dell'attività di accertamento da parte degli uffici. Ne è riprova la varietà degli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza di merito al fine di contenere un uso strumentale della notizia criminis, peraltro dimenticando le statuizioni pronunciate dal giudice costituzionale.

5) **CONTENZIOSO IN TEMA DI RENDITE CATASTALI**

Un argomento di grande attualità negli ultimi mesi riguarda il contenzioso in tema di rendite catastali. Come intendono le Corti romane gestire il nuovo enorme contenzioso in tema di rendite catastali? Nell'ultimo trimestre si registra un significativo incremento della cause iscritte a ruolo dovuto proprio all'impugnazione delle nuove rendite che, per ora, ha creato solo disagi nella fase di iscrizione a ruolo, ma presto avrà un riflesso anche nella fase decisionale di tutti i ricorsi i cui tempi risulteranno inevitabilmente ed ulteriormente allungati. E' auspicabile un intervento decisivo da parte dell'Agenzia delle entrate (Territorio) per promuovere al massimo le soluzioni conciliative ed un altrettanto sollecito impegno da parte delle Commissioni Tributarie a cancellare dal ruolo, in tempi brevi e con il minimo dispendio di risorse, le cause conciliate (ad esempio utilizzando il decreto in luogo della sentenza).

6) **PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO**

Il **regolamento sul processo tributario telematico** è stato pubblicato il 14 febbraio sulla Gazzetta ufficiale (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163). Si tratta di una tappa decisiva verso l'implementazione del processo tributario telematico, al quale l'ODCEC di Roma ha dato un contributo fondamentale, attraverso la Commissione sul processo tributario ed il suo Presidente (professor Alberto Comelli), sia in fase di sperimentazione, sia nella fase della stesura del testo del regolamento, al termine di un lavoro che è durato circa tre anni. Il nostro Ordine ha dato un significativo impulso prima a questa sperimentazione e poi all'implementazione vera e propria, attraverso la

negoziazione e la stesura del testo del regolamento. Si è trattato di una proficua collaborazione col Ministero dell'Economia, con l'Agenzia delle Entrate, SOGEI, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con l'Ordine degli Avvocati di Roma. Quando il regolamento sarà entrato nella sua operatività, tutte le fasi del processo tributario saranno gestite con strumenti informatici e telematici, tranne la celebrazione delle udienze. Si tratta di una vera svolta epocale.

7) DELEGA FISCALE

Nel testo aggiornato al 4 febbraio u.s., in particolare all'art. 10 si stabilisce che "il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi norme per il **rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente**, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza.

Nella delega sono indicati una serie di principi quali:

- a. il rafforzamento **e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione**, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità;
- b. il rafforzamento **della qualificazione professionale** dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;
- c. l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare;
- d. la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;
- e. l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio.
- f. Principi tutti da sempre condivisi e sostenuti dalla nostra Categoria che ci auguriamo possano trovare a breve pratica attuazione.

8) EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA E CONVEGNI

Grande attenzione del nostro Ordine al Contenzioso Tributario. Segnalo in particolare il successo del corso che tutti gli anni l'ODCEC di Roma organizza **nei mesi di novembre e dicembre sul processo tributario** presso la propria sede.

Questo è un appuntamento ormai classico e il suo successo è dovuto alla presenza, quali docenti, di numerosi giudici tributari oltre che di Professori Universitari e Colleghi.

Infatti anche nel 2013 ha visto esauriti i posti disponibili nel giro di pochissimo tempo ed è stato seguito con molta serietà da oltre 200 Colleghi.

Questo testimonia la positiva attitudine all'aggiornamento (e la volontà di approfondimento) della Categoria (anche) sul versante del processo tributario.

9) RASSEGNA DELLA CASSAZIONE

Segnalo infine che il **sito del nostro Ordine** pubblica mensilmente la raccolta delle più importanti pronunce in materia tributaria emanate dalla Corte di Cassazione, suddivise per mese. La Rassegna è curata da Alessandro Riccioni, con la supervisione del Presidente Mario Cicala – che abbiamo l'onore di avere quale Consulente della Commissione Processo Tributario. Chiunque può iscriversi gratuitamente alla **mailing list** e ricevere mensilmente questo preziosissimo documento, segno della vicinanza della nostra professione alle questioni legate alla giustizia tributaria, nella speranza di offrire un valido strumento a tutti gli operatori del settore.